Oic 4, 17, 24
Articoli 83 e 107 del Dpr 917/1986
Risoluzione Agenzia delle Entrate 185/E del 25 luglio 2007

Alessandro Germani
Dottore commercialista, Partner GDC Corporate & Tax

Trattamento del *badwill* in operazioni di consolidamento nel settore bancario

Alcune **recenti operazioni di consolidamento in ambito bancario** hanno riportato alla ribalta il cosiddetto "**avviamento negativo**" o ***badwill***, che nasce nell'ambito di operazioni di **acquisizione di aziende** o di **operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti)**. La disciplina contabile di questa voce, spesso ricavata *a contrariis* rispetto all'avviamento, non ha una sua esplicita formulazione nell'ambito dei principi contabili nazionali. Per questo motivo, occorre rifarsi all'**Oic 24**, che, in tema di immobilizzazioni immateriali, tratta specificamente dell'avviamento. Importanti indicazioni sul *badwill* sono contenute sia nel principio **Oic 4** relativo alle fusioni e scissioni, sia nell'**Oic 17** relativo al bilancio consolidato. Dall'insieme di questi principi si desume che tale posta trova allocazione, a livello patrimoniale, in una specifica riserva di patrimonio netto o in un fondo per rischi e oneri, quando non è utilizzata a diretta riduzione di alcune poste attive.
Sotto un profilo strettamente fiscale, si tratta di una posta che non nasce da un accantonamento che, in quanto tale, risulterebbe fiscalmente indeducibile, ma trae origine esclusivamente a livello patrimoniale. Di recente, anche le **linee guida dell'Ecb Banking Supervision** hanno messo in luce l'**importanza di un corretto utilizzo del *badwill* nell'ambito delle operazioni che hanno riguardato il mercato bancario** e, pur se applicate in ambito Ias/Ifrs, appaiono perfettamente **in linea con la prassi contabile dei principi nazionali** sopra riportati.

Il significato economico-aziendale del *badwill* e il suo trattamento contabile

I **principi contabili nazionali non contengono alcuna specifica previsione di disciplina del *badwill***, motivo per cui il suo inquadramento deve alternativamente desumersi da quello dell'avviamento o da altri passaggi che trattino questa specifica posta contabile.

Oic 24

In prima battuta, **il significato economico-aziendale del *badwill* deve ricavarsi al negativo rispetto a quello del *goodwill***. A tale riguardo, può essere opportuno rifarsi al principio contabile **Oic 24** relativo alle immobilizzazioni immateriali, che tratta, tra le altre, anche dell'avviamento.

Molto opportunamente il paragrafo 54 dell'Oic 24 ricorda come l'avviamento sia una qualità intrinseca dell'azienda, non riconducibile a suoi singoli *assets*, che può derivare dal miglioramento del posizionamento dell'impresa sul mercato, dall'extra reddito generato da prodotti innovativi o di ampia richiesta, dalla creazione di valore attraverso sinergie produttive o commerciali ecc. La sua iscrizione è comunque condizionata dal fatto che l'acquisto sia avvenuto a titolo oneroso, cioè deriva dall'acquisizione di un'azienda o ramo d'azienda oppure da un'operazione di conferimento, di fusione o di scissione (paragrafo 55). Questi concetti possono essere utilizzati anche per l'individuazione del ***badwill***, come **qualità intrinseca dell'azienda che è condizionata da alcuni aspetti per così dire negativi**. Resta valida anche la circostanza per cui il ***badwill* emerge da operazioni di acquisizione o comunque da operazioni straordinarie** quali la fusione, la scissione, il conferimento.

Chiariti questi primi aspetti, è utile rifarsi ad altri principi contabili che trattino, anche se indirettamente, la materia.

Oic 4

Il principio contabile **Oic 4** in tema di **fusioni e scissioni** può essere preso in considerazione per ciò che concerne, in particolare, la disciplina dell'**avanzo di fusione, il cui significato può essere parificato a quello del *badwill***, così come il significato del disavanzo può essere accostato a quello del *goodwill*.

In tema di avanzo di fusione, il principio in questione rammenta *in primis* che, ai sensi dell'articolo 2504-*bis*, comma 4, del codice civile, «*Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è* ***iscritto ad apposita voce del patrimonio netto****, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri*». Ciò dunque conferma l'impostazione volta a un'**iscrizione prettamente patrimoniale di questa posta**.

Ai sensi del paragrafo 4.4.3., il cosiddetto "avanzo da annullamento" si genera quando si sostituisce la partecipazione con gli elementi patrimoniali – attivi e passivi – della partecipata[1].

Circa poi il relativo **trattamento contabile**, il paragrafo 4.4.3.2 in tema di **avanzo da annullamento** richiama le seguenti quattro **cause generatrici**:

a) l'acquisto è stato effettuato a condizioni particolarmente vantaggiose. Ciò può essere dovuto all'acquisto in un'asta giudiziaria, nella quale si ha un meccanismo di ribasso progressivo del prezzo d'asta che consente acquisizioni vantaggiose, oppure a esigenze di liquidità del venditore che lo inducono a concedere sconti significativi pur di vendere la partecipazione, o a ragioni di analoga natura;

b) i beni della partecipata sono stati assoggettati a una rivalutazione ai sensi di leggi speciali, mentre la partecipazione non è stata rivalutata;

c) nel periodo intercorrente tra l'acquisizione della partecipazione e la data di efficacia della fusione si sono formate riserve di utile nella partecipata, che non hanno comportato un corrispondente aumento nel valore contabile (costo) della partecipazione, cosa che sarebbe avvenuta se fosse stata valutata col metodo del patrimonio netto;

d) l'acquisto è stato effettuato prevedendo oneri o perdite future della partecipata o tenendo conto dell'esistenza di un *badwill* per insufficiente redditività, che hanno influito sul prezzo; oppure il patrimonio netto contabile della partecipata è stato sopravalutato, a causa, ad esempio, della mancata iscrizione o del sottodimensionamento di uno o più fondi rischi o della mancata svalutazione di immobilizzazioni o di partecipazioni per perdite durevoli di valore, di controversa determinazione.

Appare interessante, a questo riguardo, la previsione di cui alla lettera d), perché in essa lo stesso principio contabile fa esplicito riferimento alla presenza di un *badwill*, determinato da una insufficiente redditività, che può avere influito sul prezzo. Il principio contabile prosegue affermando che «*l'importo che rappresenta il valore attuale di oneri o perdite futuri o un badwill per insufficiente redditività sarà iscritto, come previsto dalla norma menzionata, in un apposito* ***fondo rischi****, che assumerà una specifica denominazione, come ad esempio Fondo rischi per oneri e perdite da fusione. Tale fondo sarà utilizzato nei successivi esercizi al verificarsi degli oneri, perdite e minori utili previsti*».

Oic 17

È utile poi soffermarsi su quanto previsto dal principio contabile **Oic 17** in tema di **bilancio consolidato** per ciò che concerne l'eliminazione delle partecipazioni contro il patrimonio netto delle controllate e la determinazione della differenza da annullamento. Con riguardo al **trattamento contabile della differenza negativa da annullamento**, i paragrafi 58-60 chiariscono quanto segue:

«*58. La differenza negativa da annullamento è imputata, ove possibile, a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle imposte anticipate da iscriversi a fronte dei minusvalori allocati. L'eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza in una specifica riserva del patrimonio netto consolidato denominata "riserva di consolidamento".*

59. La differenza da annullamento negativa che residua dopo le allocazioni di cui al precedente paragrafo, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" iscritta nella voce del passivo "B) Fondi per rischi ed oneri".

1. *Di contro le differenze da concambio, che si originano nella fusione fra soggetti indipendenti, non legati da rapporti di partecipazione, sono determinate dalla differenza tra il valore dell'aumento di capitale sociale della società incorporante e la quota di patrimonio netto contabile della incorporata di competenza dei soci terzi. In particolare, può emergere un disavanzo da concambio nel caso in cui il valore dell'aumento del capitale dell'incorporante sia maggiore rispetto alla corrispondente quota di terzi del patrimonio netto dell'incorporata, ovvero un avanzo da concambio nel caso in cui il valore dell'aumento del capitale dell'incorporante sia minore rispetto alla corrispondente quota di terzi del patrimonio netto contabile dell'incorporata.*

Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all'atto dell'acquisto.

L'utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall'effettiva manifestazione dei risultati economici sfavorevoli attesi. L'utilizzo del fondo è rilevato nella voce di conto economico "A5 Altri ricavi e proventi".

60. La differenza da annullamento negativa in taluni casi può essere in parte riconducibile a una "Riserva di consolidamento" e in parte a un "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri".

Ciò succede quando l'entità complessiva dei risultati sfavorevoli attesi è minore dell'ammontare complessivo della differenza negativa da annullamento. In tal caso, ciò che residua dopo l'iscrizione del "Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri" è accreditato al patrimonio netto consolidato, nella voce "Riserva di consolidamento".».

In tema di ***badwill***, che è **parificabile di fatto alla differenza negativa da annullamento**, il principio Oic 17 suggerisce di fatto che lo stesso debba essere **imputato al minore valore degli *assets* oppure al maggiore valore degli elementi passivi**. La **componente che dovesse residuare** e che, a quel punto, è imputabile a un **buon affare** costituisce una **riserva di patrimonio netto**.

Il paragrafo 59 chiarisce invece che la **componente relativa alla previsione di perdite future** vada allocata in un **fondo per rischi e oneri**. Un aspetto importante che viene evidenziato è il fatto per cui l'utilizzo di tale fondo debba essere stimato all'atto dell'acquisto, di modo che poi l'effettivo utilizzo si effettuerà indipendentemente dal fatto che i risultati economici negativi si manifestino o meno. Ciò, in altre parole, tende a evitare che vi siano comportamenti, per così dire, "opportunistici" in tema di utilizzo del fondo a conto economico (fra gli altri ricavi e proventi della voce A5 del conto economico), il che, come vedremo in seguito, riveste una certa importanza anche sotto il profilo strettamente fiscale dell'utilizzo del *badwill*.

I risvolti fiscali del *badwill*

Per quanto concerne gli aspetti fiscali relativi al trattamento del *badwill*, è opportuno rifarsi a quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n. 185/E del 25 luglio 2007**, riguardante una società che redige il bilancio secondo i principi contabili nazionali. La fattispecie sottoposta al vaglio delle Entrate riguardava l'**acquisto di un ramo d'azienda da parte di una società di nuova costituzione**. In capo alla cedente, il ramo aveva generato delle forti perdite, motivo per cui l'acquirente aveva iscritto un fondo per rischi e oneri riconducibile a un *badwill*, come differenza fra il prezzo di acquisto e la somma algebrica delle attività e passività trasferite, pari a 34.269.000 euro.

L'istante aveva proposto l'iscrizione di un fondo per rischi e oneri di pari importo, in quanto a suo avviso non esistevano poste attive (da svalutare) o passive (da iscrivere) per l'utilizzo del *badwill* generato dall'acquisizione del ramo d'azienda, ritenendo poi che il suo concorso a conto economico dovesse determinare delle sopravvenienze tassate in virtù del principio di derivazione di cui all'articolo 83 del Tuir e di quello di competenza di cui all'articolo 109 del Tuir, in quanto i componenti positivi andavano a fronteggiare i costi sostenuti per via della ristrutturazione aziendale.

Nella risposta, l'Agenzia conferma la **natura del *badwill* come posta che giustifica lo sconto a favore dell'acquirente**, il quale si troverà a dovere sostenere degli oneri per via del risanamento dell'azienda acquisita e delle perdite che conseguentemente si genereranno. Secondo l'Agenzia infatti, «*Alfa Srl paga un prezzo "scontato" in ragione di un "disavviamento" connesso alla previsione di perdite future, che saranno generate dal ramo d'azienda oggetto della compravendita, e dei costi, preventivati nel piano di risanamento e ristrutturazione elaborato dal cedente, che la stessa Alfa dovrà sostenere per il ritorno in bonis del ramo acquisito*». L'Agenzia conferma altresì il fatto che il Testo unico delle imposte sui redditi non contempli la specifica disciplina del *badwill*, per cui ci si rifà all'**articolo 107 del Tuir relativo alla tassazione dei fondi per rischi e oneri**, che prevede una generale indeducibilità degli accantonamenti all'infuori dei casi espressamente deducibili in base alle disposizioni del Tuir.

L'Agenzia conferma tuttavia che il fondo per rischi e oneri in questione non nasce attraverso un appostamento a conto economico dell'accantonamento, ma si genera **direttamente a livello patrimoniale**. Ciò fa sì che non sia applicabile la disciplina dell'articolo 107 del Tuir, bensì il **principio di derivazione sancito dall'articolo 83 del Tuir**. Di conseguenza, la società **utilizzerà a conto economico il fondo in questione a fronte delle perdite che si genereranno** nel triennio in base alle previsioni del piano di ri-

strutturazione predisposto. Qualora poi dette **perdite non dovessero manifestarsi**, la società sarà tenuta a **riversare a conto economico il fondo esuberante**.

È utile evidenziare quanto l'Agenzia chiarisce laddove afferma che il fondo «*dovrà rimanere effettivamente correlato alle perdite previste senza poter divenire strumento di pianificazione fiscale o, comunque, di utilizzo arbitrario*». Ciò significa che il concorso a conto economico del fondo per rischi e oneri **non dovrà essere condizionato da politiche di arbitraggio fiscale**. In questo senso, secondo l'Agenzia, l'acquirente dovrà:

- rilevare a conto economico gli utilizzi del fondo in contropartita dei costi di ristrutturazione sostenuti negli esercizi 2006, 2007 e 2008;
- stralciare l'eventuale eccedenza, sempre tramite la rilevazione di una sopravvenienza attiva imponibile, nel 2008, ovvero nel primo esercizio (compreso nel piano) in cui le stimate previsioni di perdita non dovessero più verificarsi;
- utilizzare il fondo a seguito di un eventuale trasferimento, a qualsiasi titolo, del patrimonio, o parte di esso, che evidentemente non giustificherebbe oltre il mantenimento del fondo in questione.

Nell'ipotesi invece in cui l'acquirente, che redige il bilancio secondo i **principi Ias/Ifrs**, iscriva l'azienda al maggiore valore fra il costo e il *fair value* dell'azienda ceduta, con contestuale iscrizione di un provento a conto economico riconducibile a un'ipotesi di cd. "utile da buon affare"[2], l'Agenzia ha chiarito, in un **interpello non pubblico**, che tanto il provento positivo iscritto a conto economico, quanto i plusvalori allocati sui beni dell'azienda acquisita si devono considerare irrilevanti ai fini dell'Ires. Troverebbe quindi **riconoscimento fiscale solo il costo**, con conseguente **irrilevanza del provento**[3].

Il *badwill* nell'ambito del processo di consolidamento del sistema bancario

La tematica del *badwill* e del suo utilizzo è tornata di recente alla ribalta nell'ambito del processo di consolidamento del settore bancario e dei processi di acquisizione che stanno avvenendo in ambito europeo e, più in particolare, italiano. In ambito domestico, infatti, giova considerare l'emersione di un avviamento negativo in relazione alla fusione fra Banco Popolare e Bpm, all'acquisizione di Interbanca da parte di Banca Ifis e, assai di recente, nell'ambito dell'operazione di Opa lanciata da Banca Intesa su Ubi Banca[4].

Nell'ipotesi in cui infatti una **banca sia acquisita a sconto**, ovvero a un prezzo che risulta inferiore rispetto al suo *book value*[5], in presenza di un ***badwill***, lo stesso **potrà essere utilizzato per ridurre il valore di alcune attività di bilancio che potrebbero essere sopravvalutate**, una fra tutte i crediti rivenienti dall'attività bancaria per i quali potrebbe rivelarsi utile un processo di valutazione volto a determinare le perdite di valore non considerate in precedenza.

In questo senso, torna utile la recente ***Guide on the supervisory approach to consolidation in the banking sector*, emanata da European Central Bank – Banking Supervision**. In particolare, il paragrafo 3.3 è integralmente riservato al fenomeno del *badwill*.

Viene chiarito che una *business combination* può generare sia un *goodwill*, sia un *badwill*. In presenza di circostanze che esercitano una pressione al ribasso nella valutazione di mercato delle banche, vi è una forte probabilità che si generi un *badwill*. Sotto questo profilo, la Ecb – Banking Supervision, da un punto di vista prudenziale, raccomanda che il ***badwill* venga utilizzato per incrementare il modello di sostenibilità dell'entità combinata**, ad esempio incrementando gli accantonamenti dei crediti deteriorati, per coprire costi di transazione o integrazione, o altri investimenti. Viene altresì raccomandato che i profitti potenziali ascrivibili al *badwill* non vengano distribuiti agli azionisti dell'entità combinata fino a che la sostenibilità del modello di *business* non sia fermamente raggiunta.

---

2. *Giova notare che, in ambito di principi contabili nazionali, il badwill sembra doversi iscrivere alternativamente in una posta di patrimonio netto come specifica riserva oppure fra i fondi per rischi e oneri del passivo di stato patrimoniale. Non parrebbe infatti che la fattispecie del cd. "utile da buon affare" possa concorrere direttamente al conto economico fra i proventi. Invece in ambito Ias/Ifrs, questa fattispecie trova direttamente allocazione a conto economico.*

3. *Cfr. Luca Miele, Ancora dubbi sulla rilevanza fiscale del badwill nella cessione d'azienda, Eutekne.Info 7 gennaio 2019.*

4. *Cfr. Antonella Olivieri, "I tesoretti nascosti nelle banche a sconto", in Il Sole 24 Ore del 24 luglio 2020, pagina 19.*

5. *Con questo termine si intende il valore di libro, ovvero il valore del patrimonio netto contabile della società.*